



**Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto sul sistema di e-procurement MePA con l'OE 4ward S.r.l. avente ad oggetto la formazione in informatica sui prodotti Microsoft Office 365 per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 99262497CD - CUI S97345810580202300021.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati ed in particolare l'art. 229 comma 2 in virtù del quale "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

**Visto** il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto,*

*anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ”;*

**Visti** i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

**Vista** la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

**Viste** la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

**Tenuto conto** che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

**Vista** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

**Vista** la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

**Vista** la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"* e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI S97345810580202300021;

**Vista** la Determina del Direttore Generale n. 907/2020 che ha attuato e finanziato il Piano Triennale di Formazione del Personale per gli anni 2020-2022 – Finanziamento anno 2020, prevedendo, tra le altre voci, anche lo stanziamento necessario per finanziare l'aggiornamento in informatica di natura collettiva e individuale;

**Vista** la Determina del Direttore Generale n. 413/2022 che ha attuato e finanziato il Piano Triennale di Formazione del Personale per gli anni 2022-2024 – Finanziamento anno 2022, prevedendo, tra le altre voci, anche lo stanziamento necessario per finanziare l'aggiornamento in informatica di natura collettiva e individuale;

**Viste** le note dell'Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e Rapporti di lavoro flessibile, prot. n. 11708/2021 e n. STDG 0078263/2022, con le quali sono stati trasmessi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) i Piani Triennali di formazione del Personale dell'AIFA rispettivamente del periodo 2020-2022 e del periodo 2022-2024 e alle quali la SNA non ha dato seguito con una proposta formativa;

**Vista** la nota della dell'Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e Rapporti di lavoro flessibile, prot. n. 24797 del 24/02/2023, con la quale è stato richiesto all'Ufficio ANGP di avviare le attività formative di natura trasversale di aggiornamento in informatica, verificata la sussistenza di un budget pari ad euro 45.000,00 (quantacinquemila/00), allegando il relativo progetto formativo;

**Vista** la nota del Settore ICT, prot. n. 55936 del 02/05/2023, con la quale il Dirigente nonché Responsabile della Transizione Digitale, dott. Maurizio Trapanese, ha chiesto di *"attivare una o più iniziative formative rivolte a tutto il personale con l'obiettivo di sviluppare le competenze indispensabili per conoscere e usare gli strumenti di Microsoft Office 365 utili anche ad accompagnare il percorso di consolidamento del lavoro agile nell'Agenzia"*;

**Vista** la nota, prot. n. 60945 del 10/05/2023, con la quale l'Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e Rapporti di lavoro flessibile ha ritenuto opportuno dare seguito all'esigenza formativa richiesta dal dott. Trapanese, integrandola al progetto formativo già trasmesso con la sopra citata nota prot. n. 24797 del 24/02/2023, confermando l'importo a budget di euro 45.000,00 (quantacinquemila/00);

**Vista** l'offerta del 27/06/2023 assunta al prot. AIFA n. ANGP/82582/A-27-06-2023, richiesta dal Settore ICT all'OE 4ward S.r.l., nella quale detto OE ha formulato la propria proposta

formativa su tutti prodotti Microsoft Office 365, per un importo complessivo di euro 44.918,00 (quantaquattromilanovecentodiciotto/00) IVA esente e una durata dal 15/09/2023 al 14/09/2024;

**Vista** la mail del 27/06/2023 con la quale l'Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e Rapporti di lavoro flessibile, analizzata la proposta formativa presentata dall'OE al Settore ICT, ha espresso parere favorevole all'affidamento dei corsi in parola come formulati da detto OE;

**Visto** il modulo "232\_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa del 27/06/2023, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. CB-82514/A del 27/06/2023, con il quale è stato richiesto l'affidamento all'OE 4ward S.r.l. per la realizzazione della formazione in informatica sui prodotti Microsoft Office 365 per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, come da proposta formativa del fornitore, prot. AIFA n. ANGP/82582/A-27-06-2023, per un importo complessivo di euro 44.918,00 (quantaquattromilanovecentodiciotto/00 IVA esente;

**Preso atto** che l'importo della proposta formativa dell'OE 4ward S.r.l. rientra nel limite di budget a tal fine disponibile, pari ad euro 45.000,00 come attestato dalla Dirigente dell'Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e Rapporti di lavoro flessibile, di cui alla sopra citata nota prot. n. 24797 del 24/02/2023;

**Visto** il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *"il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto";*

**Visto** l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a tenor del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico";*

**Preso atto** altresì che l'OE in parola è stato individuato dal Settore ICT in quanto "partner di Microsoft";

**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

**Preso atto** che i servizi in oggetto sono presenti sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

**Viste** le autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse con la società 4ward S.r.l., rilasciate dal dirigente del Settore ICT che ha proposto l'operatore economico con il quale procedere all'acquisto, nonché dalla dirigente dell'Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e Rapporti di lavoro flessibile e dal dirigente dell'Area Amministrativa;

**Appurato** che trattasi di OE *"in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento"* in quanto partner di Microsoft di comprovata esperienza in ambito di formazione sui prodotti Microsoft Office 365 in parola;

**Viste** la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*;

**Considerato**, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. 4ward S.r.l. (P.IVA 03408060964) non risulta essere stato fornitore AIFA in precedenza né invitato a presentare offerta in occasione dell'affidamento dell'ultimo contratto stipulato da AIFA per servizi analoghi a quello in parola;

**Ritenuto opportuno** nel caso di specie ricorrere all'affidamento mediante ordine diretto sul Mepa, nel rispetto del principio di rotazione;



**Visto** l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

**Visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale in quanto trattasi di operatore economico “partner Microsoft”, condizione che ne attesta la comprovata competenza;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione dell'affidamento diretto)**

1. È autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, tramite ordine diretto sul MePa, con l'operatore economico 4ward S.r.l., P.IVA 03408060964, con sede in Peschiera Borromeo (MI) - 20068, Via Lombardia 2/A, per la formazione in informatica sui prodotti Microsoft Office 365 per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 99262497CD - CUI S97345810580202300021, per le motivazioni indicate in premessa.

La durata del servizio è stabilita in dodici mesi a partire dal 15/09/2023, salva diversa determinazione di AIFA.

2. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 2**

#### **(autorizzazione alla spesa)**

1. E' autorizzata a tal fine una spesa massima complessiva di euro 44.918,00 (quantaquattromilanovecentodiciotto/00) oltre IVA, la quale graverà pro quota sui budget anni 2023 e 2024.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE 4ward S.r.l..

### **Art. 3**

#### **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

**Il Dirigente**

*Antonino Laganà*

**Allegati:**

1. Nota dell'Ufficio Reclutamento e Formazione, Incarichi e Rapporti di lavoro flessibile, prot. n. 24797 del 24/02/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. N. 4 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

**Pubblicato sul profilo del committente in data 30/06/2023.**